

# PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI


a cura di

Marco Capra, Roberto Capra,  
Alessio A. Ferrandina



# L'ANNUALIZZAZIONE DEGLI ONERI



- Tema delicato  l'effetto è **significativo** (Ragusa)
- Istruzioni della Banca d'Italia (aggiornamento 2009) **per le operazioni di apertura di credito e anticipo su crediti e documenti:**

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

- Tale formula introduce due novità:
  - **Inclusione della C.M.S.** (e oneri assimilabili)
  - oneri espressi **“su base annua”**

- **Interessi:** competenze di pertinenza del trimestre di riferimento.
- **Numeri debitori:** prodotto tra i “capitali” e i “giorni” (numeri riportati nell'**estratto scalare**).
- **Oneri su base annua:** includendo tutte le spese sostenute relative all’apertura di credito (NB: Istruzioni Banca d’Italia 2009: “[...] *gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo OCCASIONALE, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell’accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate [...]*”).
- **Accordato:** si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto **riveniente da un contratto perfetto ed efficace**. Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti).

Anche ai fini dell'annualizzazione è necessario pertanto operare una valutazione:

Oneri **ripetitivi** (addebitati in relazione al trascorrere del tempo)



devono essere annualizzati

Oneri **occasional**



NON devono essere annualizzati

- **DOMANDA DELL'OPERATORE:** le **spese per passaggio a debito di conti non affidati** vanno annualizzate?
- **RISPOSTA BANCA D'ITALIA:** Nel caso in cui lo scoperto si verifichi nel trimestre di segnalazione, **vanno considerati nel TEG tutti gli oneri addebitati nel trimestre di segnalazione senza annualizzazione.**
- Nel caso di **scoperto continuativo** iniziato in trimestri precedenti e ancora in essere nel trimestre di rilevazione la componente oneri del TEG è determinata moltiplicando gli oneri addebitati al cliente nel corso del trimestre di rilevazione per la **durata effettiva** dello sconfinamento continuativo (**fino ad un massimo di dodici mesi precedenti**) e rapportando il prodotto allo scoperto massimo del trimestre di riferimento.
- Ad esempio, se nel trimestre di segnalazione si è registrato uno scoperto che ha avuto inizio nel trimestre precedente e che sia durato in totale quattro mesi, la segnalazione dovrà considerare gli interessi e gli oneri sostenuti nel trimestre di rilevazione, moltiplicandoli per quattro se si tratta di oneri mensili o per 120 se giornalieri e rapportandoli al saldo massimo di segno negativo registrato nel trimestre di rilevazione.
- Al fine di evitare interruzioni di scoperti continuativi dovuti solo all'effetto delle valute, lo scoperto si considera interrotto soltanto nel caso in cui risultino a credito per il cliente sia il saldo per valuta, sia quello contabile.

- **Le “nuove” Istruzioni – aggiornamento 2016**
- Nella segnalazione dei TEGM trimestrali da parte degli intermediari, **l’inclusione della CIV** nel TEGM ha seguito finora le regole generali previste per gli oneri occasionali, secondo le quali, **si ipotizza che gli oneri della specie eventualmente registrati nel trimestre siano destinati a non ripetersi nell’anno e, pertanto, se ne esclude l’annualizzazione.**
- In merito alle modalità di inclusione della CIV , sono state valutate le seguenti opzioni:
- ...
- **H1, che prevede l’annualizzazione della CIV.** L’opzione implicherebbe per gli intermediari costi per l’adeguamento delle segnalazioni. Per la clientela, l’opzione dovrebbe nel breve periodo comportare una riduzione del costo addebitabile a parità di sconfinamento. **La maggiore omogeneità nel trattamento delle diverse componenti di costo** che rientrano nel TEG (interessi e altri oneri annualizzati da un lato e oneri occasionali dall’altro) consente inoltre di eliminare i fattori distorsivi che incidono sulla chiarezza e sulla comprensibilità delle strutture tariffarie applicabili da parte degli intermediari.
- ... tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), **entrano nel calcolo del TEG su base annua, moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali** a meno che siano previsti contrattualmente *una tantum* nell’anno.

